Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►**B** ►**C1** **DECISIONE DELLA COMMISSIONE**

del 26 aprile 2004

che adotta decisioni comunitarie sull'importazione di taluni prodotti chimici a norma del regolamento (CE) n. 304/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/382/CE) ◄

(GU L 144 del 30.4.2004, pag. 13)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Decisione 2009/966/CE della Commissione del 30 novembre 2009	L 341	14	22.12.2009
►**M2**	Regolamento (UE) n. 519/2013 della Commissione del 21 febbraio 2013	L 158	74	10.6.2013

Rettificata da:

►**C1** Rettifica, GU L 199 del 7.6.2004, pag. 7 (2004/382/CE)

▼B
▼C1

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 aprile 2004

che adotta decisioni comunitarie sull'importazione di taluni prodotti chimici a norma del regolamento (CE) n. 304/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/382/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 304/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'esportazione ed importazione di prodotti chimici pericolosi [1], in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) A norma del regolamento (CE) n. 304/2003, la Commissione decide a nome della Comunità se autorizzare o vietare l'importazione nella Comunità di ciascun prodotto chimico cui si applica la procedura del previo assenso informato (PIC).

(2) Il programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) e l'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) sono stati designati quali organismi preposti alle funzioni di segretariato per l'applicazione della procedura PIC provvisoria definita nell'Atto finale della conferenza dei plenipotenziari sulla convenzione di Rotterdam concernente la procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale, firmata l'11 settembre 1998 e approvata dalla Comunità con decisione 2003/106/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2002, riguardante l'approvazione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale [2], in particolare nella risoluzione sulle disposizioni transitorie contenuta nell'atto finale.

(3) In qualità di autorità comune designata, la Commissione è tenuta a trasmettere al segretariato della procedura PIC provvisoria le decisioni concernenti i prodotti chimici a nome della Comunità e dei suoi Stati membri.

(4) Il segretariato provvisorio ha chiesto agli aderenti alla procedura PIC di utilizzare l'apposito formulario di risposta del paese importatore per fornire informazioni sulle rispettive decisioni relative alle importazioni.

[1] GU L 63 del 6.3.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 775/2004 della Commissione (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 27).
[2] GU L 63 del 6.3.2003, pag. 27.

▼C1

(5) L'actinolite, l'amosite, l'antofillite e la tremolite, che sono tutte varietà di fibre di amianto anfibolo, sono state incluse nella procedura PIC provvisoria; al riguardo la Commissione ha ricevuto informazioni dal segretariato provvisorio sotto forma di un documento di orientamento decisionale (riguardante anche l'amianto crocidolite, che è già stato incluso nella procedura PIC provvisoria ed è stato oggetto di una decisione definitiva di importazione comunitaria menzionata nella IV circolare PIC, che descrive la situazione al 31 dicembre 1994). Tutte queste sostanze sono state progressivamente vietate o soggette a rigorose restrizioni a livello comunitario attraverso una serie di provvedimenti normativi, l'ultimo dei quali è rappresentato dalla direttiva 1999/77/CE della Commissione, del 26 luglio 1999 ([1]), che adegua per la sesta volta al progresso tecnico l'allegato I della direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (amianto) ([2]). Occorre di conseguenza adottare una decisione definitiva sull'importazione di actinolite, amosite, antofillite e tremolite e una decisione definitiva riveduta e aggiornata sull'importazione di crocidolite.

(6) Il DNOC è stato incluso nella procedura PIC provvisoria quale pesticida; al riguardo la Commissione ha ricevuto informazioni dal segretariato provvisorio sotto forma di un documento di orientamento decisionale. Il DNOC rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ([3]), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 ([4]). La decisione 1999/164/CE della Commissione, del 17 febbraio 1999, concernente la non iscrizione del DNOC come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva ([5]) ha escluso il DNOC dall'allegato I della direttiva 91/414/CEE e ha disposto la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza entro il 16 agosto 1999. Occorre pertanto adottare una decisione definitiva sull'importazione di tale sostanza.

(7) Nella procedura PIC provvisoria sono stati inclusi anche alcuni formulati pesticidi, sotto forma di formulati in polvere contenenti una combinazione di benomyl in concentrazione uguale o superiore al 7 %, carbofuran in concentrazione uguale o superiore al 10 % e tiram in concentrazione uguale o superiore al 15 %. La Commissione ha ricevuto informazioni al riguardo dal segretariato provvisorio, sotto forma di un documento di orientamento decisionale. Il benomyl, il carbofuran e il tiram rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2002/928/CE della Commissione, del 26 novembre 2002, concernente la non iscrizione del benomyl nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva ([6]), ha escluso il benomyl dall'allegato I della direttiva 91/414/CEE e ha disposto la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza entro il 25 maggio 2003. Il carbofuran è attualmente oggetto di valutazione nell'ambito della direttiva 91/414/CEE. La

([1]) GU L 207 del 6.8.1999, pag. 18.
([2]) GU L 262 del 27.9.1976, pag. 24.
([3]) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.
([4]) GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.
([5]) GU L 54 del 2.3.1999, pag. 21.
([6]) GU L 322 del 27.11.2002, pag. 53.

▼C1

direttiva prevede un periodo transitorio durante il quale gli Stati membri, in attesa di una decisione comunitaria, possono prendere decisioni nazionali sulle sostanze e sui prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva medesima. La direttiva 2003/81/CE della Commissione, del 5 settembre 2003, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive molinate, tiram e ziram ([1]), ha disposto l'inclusione del tiram nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e ne ha autorizzato l'impiego nei prodotti fitosanitari a determinate condizioni. Il tiram è stato inoltre notificato a norma della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi ([2]), che prevede un periodo transitorio durante il quale gli Stati membri, in attesa di una decisione comunitaria, possono prendere decisioni nazionali sulle sostanze e sui prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva medesima. Di conseguenza occorre adottare una decisione provvisoria sull'importazione dei formulati in polvere contenenti una combinazione di benomyl, carbofuran e tiram in concentrazioni uguali o superiori a quelle specificate.

(8) Le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 29 della direttiva 67/548/CEE del Consiglio ([3]), modificata da ultimo dalla direttiva 2001/59/CE della Commissione ([4]),

DECIDE:

Articolo 1

È adottata la decisione definitiva sull'importazione di actinolite, amosite, antofillite, crocidolite e tremolite, secondo quanto stabilito nel formulario di risposta sulle importazioni riportato nell'allegato I.

Articolo 2

È adottata la decisione definitiva sull'importazione del DNOC, secondo quanto stabilito nel formulario di risposta sulle importazioni riportato nell'allegato II.

Articolo 3

È inoltre adottata la decisione provvisoria sull'importazione di formulati pesticidi in polvere contenenti una combinazione di benomyl in concentrazione uguale o superiore al 7 %, carbofuran in concentrazione uguale o superiore al 10 % e tiram in concentrazione uguale o superiore al 15 %, secondo quanto stabilito nel formulario di risposta sulle importazioni di cui all'allegato III.

([1]) GU L 224 del 6.9.2003, pag. 29.
([2]) GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.
([3]) GU L 196 del 16.8.1967, pag. 1.
([4]) GU L 225 del 21.8.2001, pag. 1.

▼C1

ALLEGATO I

Decisione definitiva sull'importazione di actinolite, amosite, antofillite e tremolite e decisione definitiva aggiornata sull'importazione di crocidolite, che sostituisce una precedente decisione di importazione del 1994

Segretariato provvisorio della convenzione di Rotterdam concernente la procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale

UNEP

FORMULARIO
PER LA RISPOSTA DEL PAESE IMPORTATORE

IMPORTANTE: Leggere attentamente le istruzioni prima di compilare il formulario

▶(1) **PAESE: Comunità europea**
(Stati membri: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria)◀

SEZIONE 1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO CHIMICO

1.1	Denominazione comune	Amianto nelle seguenti forme: Actinolite, antofillite, amosite, crocidolite e tremolite
1.2	N. CAS	Actinolite 77536-66-4 Antofillite 77536-67-5 Amosite 12172-73-5 Crocidolite 12001-28-4 Tremolite 77536-68-6
1.3	Tipo di formulato e tenore del principio attivo	

SEZIONE 2. LA RISPOSTA RELATIVA ALL'IMPORTAZIONE FORNITA NEL PRESENTE FORMULARIO SI APPLICA ALLA SEGUENTE CATEGORIA O ALLE SEGUENTI CATEGORIE

❑ Pesticida

X Prodotto chimico industriale

❑ Formulato pesticida altamente pericoloso

SEZIONE 3. INDICAZIONI RELATIVE AD EVENTUALI RISPOSTE PRECEDENTI

3.1 X Si tratta della prima risposta del paese in relazione all'importazione di questo prodotto chimico (*).

(*) Tranne per la crocidolite per la quale viene aggiornata una decisione definitiva del 1994.

3.2 ❑ Si tratta della modifica di una risposta precedente.

La risposta precedente costituiva una decisione definitiva. ❑ Sì ❑ No

La risposta precedente costituiva una risposta provvisoria. ❑ Sì ❑ No

Data della risposta precedente: _____

SEZIONE 4. RISPOSTA RELATIVA ALLE IMPORTAZIONI FUTURE

X **Decisione definitiva (compilare sezione 5, pag. 2)** **O** ❑ **Risposta provvisoria (compilare la sezione 6, pagg. 2-3)**

▶(1) M2

▼C1

SEZIONE 5. DECISIONE DEFINITIVA in conformità dei provvedimenti legislativi o amministrativi nazionali			
5.1	X **Importazione vietata**		
	L'importazione del prodotto chimico è vietata indipendentemente dalla provenienza?	X Sì ❑ No	
	È vietata anche la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno?	X Sì ❑ No	
5.2	❑ **Importazione autorizzata**		
5.3	❑ **Importazione autorizzata solo a determinate condizioni**		
	Le condizioni che regolano l'importazione del prodotto chimico sono le stesse indipendentemente dalla provenienza?	❑ Sì ❑ No	
	Le condizioni che regolano la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano per tutte le importazioni?	❑ Sì ❑ No	
5.4	*Provvedimento legislativo o amministrativo nazionale su cui si basa la decisione definitiva*		
	Descrizione del provvedimento legislativo o amministrativo nazionale: Sono vietati l'immissione in commercio e l'uso delle fibre di amianto, sotto qualsiasi forma, e dei prodotti che le contengono. Tali sostanze sono state progressivamente vietate attraverso una serie di provvedimenti normativi, l'ultimo dei quali è rappresentato dalla direttiva 1999/77/CE della Commissione (GU L 207 del 6.8.1999, pag. 18) che adegua per la sesta volta al progresso tecnico l'allegato I della direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (amianto). Nome completo e indirizzo dell'istituzione/autorità che ha emesso il provvedimento legislativo o amministrativo nazionale: Comunità europea e relativi Stati membri (cfr. indirizzo nella sezione 8).		
5.5	**Osservazioni** (cfr. punti 5.3 e 5.4)		
	È già stata depositata una richiesta di registrazione del prodotto chimico nel paese?	❑ Sì ❑ No	
	Il prodotto chimico è attualmente registrato nel paese?	❑ Sì ❑ No	
	Il prodotto chimico è prodotto nel paese?	❑ Sì ❑ No	
	Il prodotto chimico è formulato nel paese?	❑ Sì ❑ No	
	In caso di risposta affermativa a una delle due ultime domande: — Per essere utilizzato nel paese?	❑ Sì ❑ No	
	In caso di risposta affermativa a una delle due ultime domande: — Per essere esportato?	❑ Sì ❑ No	
	Altre osservazioni		
SEZIONE 6. RISPOSTA PROVVISORIA			
6.1	❑ **Importazione vietata**		
	L'importazione del prodotto chimico è vietata indipendentemente dalla provenienza?	❑ Sì ❑ No	
	È vietata anche la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno?	❑ Sì ❑ No	
6.2	❑ **Importazione autorizzata**		
6.3	❑ **Importazione autorizzata solo a determinate condizioni** Le suddette condizioni sono:		
	Le condizioni che regolano l'importazione del prodotto chimico sono le stesse indipendentemente dalla provenienza?	❑ Sì ❑ No	
	Le condizioni che regolano la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni?	❑ Sì ❑ No	

▼C1

6.4	*Indicare se si è proceduto ad uno studio attivo in vista di una decisione definitiva*		
	Si sta studiando attivamente una decisione definitiva? ❑ Sì ❑ No Tempo approssimativo necessario per prendere una decisione definitiva: Nome completo e indirizzo dell'istituzione/autorità responsabile che sta studiando attivamente una decisione definitiva:		
6.5	*Informazioni o assistenza richieste per prendere una decisione definitiva*		
	Si chiede al segretariato di trasmettere le seguenti informazioni complementari: Si chiede al paese che ha notificato l'atto normativo definitivo di trasmettere le seguenti informazioni complementari: Si chiede al segretariato di fornire l'assistenza seguente ai fini della valutazione del prodotto chimico:		
6.6	**Osservazioni**		
	È già stata depositata una richiesta di registrazione del prodotto chimico nel paese?		❑ Sì ❑ No
	Il prodotto chimico è attualmente registrato nel paese?		❑ Sì ❑ No
	Il prodotto chimico è prodotto nel paese?		❑ Sì ❑ No
	Il prodotto chimico è formulato nel paese?		❑ Sì ❑ No
	In caso di risposta affermativa a una delle due ultime domande:	Per essere utilizzato nel paese?	❑ Sì ❑ No
		Per essere esportato?	❑ Sì ❑ No
	Altre osservazioni		

SEZIONE 7. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI UTILI
Ai sensi della direttiva 67/548/CEE, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 196 del 16.8.1967, pag. 1), l'amianto in qualsiasi forma è classificato come segue: Carc. Cat.1; R45 (sostanza cancerogena di categoria 1; può provocare il cancro) – T; R 48/23 (tossico; pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione).

SEZIONE 8. AUTORITÀ NAZIONALE DESIGNATA	
Istituzione	Commissione europea DG Ambiente
Indirizzo	Rue de la Loi 200 B-1049 Bruxelles

▼C1

ALLEGATO II

Decisione definitiva sull'importazione del DNOC

Segretariato provvisorio della convenzione di Rotterdam concernente la procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale

UNEP

FORMULARIO
PER LA RISPOSTA DEL PAESE IMPORTATORE

IMPORTANTE: Leggere attentamente le istruzioni prima di compilare il formulario

▶(1) **PAESE: Comunità europea**
(Stati membri: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria)◀

SEZIONE 1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO CHIMICO		
1.1	Denominazione comune	DNOC e relativi Sali (quali sale di ammonio, sale di potassio e sale di sodio)
1.2	N. CAS	DNOC 534-52-1 Sale di ammonio 2980-64-5 Sale di potassio 5787-96-2 Sale di sodio 2312-76-7
1.3	Tipo di formulato e tenore del principio attivo	

SEZIONE 2. LA RISPOSTA RELATIVA ALL'IMPORTAZIONE FORNITA NEL PRESENTE FORMULARIO SI APPLICA ALLA SEGUENTE CATEGORIA O ALLE SEGUENTI CATEGORIE

X Pesticida

❑ Prodotto a uso industriale

❑ Formulato pesticida altamente pericoloso

SEZIONE 3. INDICAZIONI RELATIVE AD EVENTUALI RISPOSTE PRECEDENTI	
3.1	X Si tratta della prima risposta del paese in relazione all'importazione di questo prodotto chimico.
3.2	❑ Si tratta della modifica di una risposta precedente. La risposta precedente costituiva una decisione definitiva. ❑ Sì ❑ No La risposta precedente costituiva una risposta provvisoria. ❑ Sì ❑ No Data della risposta precedente: _____

SEZIONE 4. RISPOSTA RELATIVA ALLE IMPORTAZIONI FUTURE

X **Decisione definitiva** ***(compilare sezione 5, pag. 2)*** **O ❑ Risposta provvisoria** ***(compilare sezione 6, pagg. 2-3)***

▶(1) **M2**

▼C1

SEZIONE 5. DECISIONE DEFINITIVA in conformità dei provvedimenti legislativi o amministrativi nazionali			
5.1	X **Importazione vietata**		
	L'importazione del prodotto chimico è vietata indipendentemente dalla provenienza?	X Sì	❑ No
	È vietata anche la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno?	X Sì	❑ No
5.2	❑ **Importazione autorizzata**		
5.3	❑ **Importazione autorizzata solo a determinate condizioni**		
	Le suddette condizioni sono:		
	Le condizioni che regolano l'importazione del prodotto chimico sono le stesse indipendentemente dalla provenienza?	❑ Sì	❑ No
	Le condizioni che regolano la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano per tutte le importazioni?	❑ Sì	❑ No
5.4	*Provvedimento legislativo o amministrativo nazionale su cui si basa la decisione definitiva*		
	Descrizione del provvedimento legislativo o amministrativo nazionale:		
	Sono vietati l'uso e l'immissione in commercio di tutti i prodotti fitosanitari contenenti DNOC. Il DNOC è stato escluso dall'allegato I della direttiva 91/414/CEE e pertanto le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti questa sostanza attiva sono state revocate [decisione 1999/164/CE della Commissione (GU L 54 del 2.3.1999, pag. 21)].		
	Nome completo e indirizzo dell'istituzione/autorità che ha emesso il provvedimento legislativo o amministrativo nazionale: Comunità europea e relativi Stati membri (cfr. indirizzo nella sezione 8).		
5.5	**Osservazioni**		
	È già stata depositata una richiesta di registrazione del prodotto chimico nel paese?	❑ Sì	❑ No
	Il prodotto chimico è attualmente registrato nel paese?	❑ Sì	❑ No
	Il prodotto chimico è prodotto nel paese?	❑ Sì	❑ No
	Il prodotto chimico è formulato nel paese?	❑ Sì	❑ No
	In caso di risposta affermativa a una delle due ultime domande: — Per essere utilizzato nel paese?	❑ Sì	❑ No
	In caso di risposta affermativa a una delle due ultime domande: — Per essere esportato?	❑ Sì	❑ No
	Altre osservazioni		
SEZIONE 6. RISPOSTA PROVVISORIA			
6.1	❑ **Importazione vietata**		
	L'importazione del prodotto chimico è vietata indipendentemente dalla provenienza?	❑ Sì	❑ No
	È vietata anche la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno?	❑ Sì	❑ No
6.2	❑ **Importazione autorizzata**		
6.3	❑ **Importazione autorizzata solo a determinate condizioni**		
	Le condizioni che regolano l'importazione del prodotto chimico sono le stesse indipendentemente dalla provenienza?	❑ Sì	❑ No
	Le condizioni che regolano la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni?	❑ Sì	❑ No

▼C1

6.4	*Indicare se si è proceduto ad uno studio attivo in vista di una decisione definitiva*		
	Si sta studiando attivamente una decisione definitiva? ❑ **Sì** ❑ **No** Nome completo e indirizzo dell'istituzione/autorità responsabile che sta studiando attivamente una decisione definitiva:		
6.5	*Informazioni o assistenza richieste per prendere una decisione definitiva*		
	Si chiede al segretariato di trasmettere le seguenti informazioni complementari: Si chiede al paese che ha notificato l'atto normativo definitivo di trasmettere le seguenti informazioni complementari: Si chiede al segretariato di fornire l'assistenza seguente ai fini della valutazione del prodotto chimico:		
6.6	**Osservazioni**		
	È già stata depositata una richiesta di registrazione del prodotto chimico nel paese?		❑ Sì ❑ No
	Il prodotto chimico è attualmente registrato nel paese?		❑ Sì ❑ No
	Il prodotto chimico è prodotto nel paese?		❑ Sì ❑ No
	Il prodotto chimico è formulato nel paese?		❑ Sì ❑ No
	In caso di risposta affermativa a una delle due ultime domande:	Per essere utilizzato nel paese?	❑ Sì ❑ No
		Per essere esportato?	❑ Sì ❑ No
	Altre osservazioni		

SEZIONE 7. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI UTILI
Ai sensi della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 196 del 16.8.1967, pag. 1), il DNOC è classificato come Muta. Cat. 3; R68 (mutagene di categoria 3; possibilità di effetti irreversibili) – T+; R26/27/28 (molto tossico; molto tossico per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione) – Xi; R38, R41(irritante; irritante per la pelle; rischio di gravi lesioni oculari) – R43(può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle) – R44 (rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato) – N; R50/53 (pericoloso per l'ambiente; altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico).

SEZIONE 8. AUTORITÀ NAZIONALE DESIGNATA	
Istituzione	Commissione europea DG Ambiente
Indirizzo	Rue de la Loi 200 B-1049 Bruxelles

▼C1

ALLEGATO III

Decisione provvisoria sull'importazione di formulati pesticidi in polvere contenenti una combinazione di benomyl in concentrazione uguale o superiore al 7 %, carbofuran in concentrazione uguale o superiore al 10 % e tiram in concentrazione uguale o superiore al 15 %

▼M1

FORMULARIO DI RISPOSTA SULLE IMPORTAZIONI

▶(1)**PAESE:**	Comunità europea (Stati membri: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria)◀

SEZIONE 1 IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA CHIMICA

1.1	**Nome comune**	Formulati in polvere contenenti una combinazione di benomyl, carbofuran e thiram
1.2	**Numero CAS**	17804-35-2 1563-66-2 137-26-8
1.3	**Categoria**	☐ Pesticida ☐ Industriale ☒ Formulato pesticida altamente pericoloso

SEZIONE 2 INDICAZIONI RELATIVE AD EVENTUALI RISPOSTE PRECEDENTI

2.1 ☐ Si tratta della prima risposta del paese in relazione all'importazione di questa sostanza chimica.

2.2 ☒ Si tratta della modifica di una risposta precedente.

Data della risposta precedente: 12.12.2004

SEZIONE 3 RISPOSTA RELATIVA ALLE IMPORTAZIONI FUTURE

☒ Decisione definitiva (Completare il punto 4) O ☐ Risposta provvisoria (Completare il punto 5)

SEZIONE 4 DECISIONE DEFINITIVA IN CONFORMITÀ AI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI O AMMINISTRATIVI NAZIONALI

4.1 ☒ Importazione vietata

L'importazione della sostanza chimica è vietata indipendentemente dalla provenienza?	☒ Sì	☐ No
È vietata anche la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno?	☒ Sì	☐ No

4.2 ☐ Importazione autorizzata

▶(1) M2

▼**M1**

4.3 ☐ Importazione autorizzata solo a determinate condizioni

Le suddette condizioni sono:

Le condizioni che regolano l'importazione della sostanza chimica sono le stesse indipendentemente dalla provenienza? ☐ Sì ☐ No

Le condizioni che regolano la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni? ☐ Sì ☐ No

4.4 Provvedimento legislativo o amministrativo nazionale su cui si basa la decisione definitiva

Descrizione del provvedimento legislativo o amministrativo nazionale:

Sono vietati l'uso e l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti benomyl. Il benomyl è stato escluso dall'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio; le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detto principio attivo sono state pertanto revocate (decisione 2002/928/CE della Commissione del 26 novembre 2002, GU L 322 del 27.11.2002, pag. 53). Sono vietati l'uso e l'immissione in commercio di tutti i biocidi contenenti benomyl. Ai sensi del regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, concernente la seconda fase del programma di lavoro decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, questa sostanza non può essere immessa in commercio per essere utilizzata come biocida ed è stata pertanto ritirata dal commercio a partire dal 1° settembre 2006.

SEZIONE 5 RISPOSTA PROVVISORIA

5.1 ☐ Importazione vietata

L'importazione della sostanza chimica è vietata indipendentemente dalla provenienza? ☐ Sì ☐ No

È vietata anche la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno? ☐ Sì ☐ No

5.2 ☐ Importazione autorizzata

5.3 ☐ Importazione autorizzata solo a determinate condizioni

Le suddette condizioni sono:

Le condizioni che regolano l'importazione della sostanza chimica sono le stesse indipendentemente dalla provenienza? ☐ Sì ☐ No

Le condizioni che regolano la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni? ☐ Sì ☐ No

5.4 Indicare se si è proceduto ad uno studio attivo in vista di una decisione definitiva

Si sta studiando attivamente una decisione definitiva? ☐ Sì ☐ No

▼**M1**

5.5 Informazioni o assistenza richieste per prendere una decisione definitiva

Si chiede al segretariato di trasmettere le seguenti informazioni complementari:

Si chiede al paese che ha notificato l'atto normativo definitivo di trasmettere le seguenti informazioni complementari:

Si chiede al segretariato di fornire l'assistenza seguente ai fini della valutazione della sostanza chimica:

SEZIONE 6 INFORMAZIONI COMPLEMENTARI UTILI, CHE POSSONO COMPRENDERE:

La sostanza chimica è attualmente registrata nel paese?	☐ Sì	☐ No
La sostanza chimica è prodotta nel paese?	☐ Sì	☐ No

In caso di risposta affermativa a una delle due ultime domande:

Per essere utilizzata nel paese?	☐ Sì	☐ No
Per essere esportata?	☐ Sì	☐ No

Altre osservazioni

SEZIONE 7 AUTORITÀ NAZIONALE DESIGNATA

Istituzione	Commissione europea, DG Ambiente
Indirizzo	BU 9 6/167, 1049 Bruxelles, BELGIO
Nome della persona responsabile	Sig. Paul Speight
Posizione della persona responsabile	Capo unità aggiunto
Tel.	+32 22964135
Fax	+32 22967616
E-mail	Paul.Speight@ec.europa.eu

Data, firma dell'autorità nazionale designata e timbro ufficiale:

SI PREGA DI RESTITUIRE IL FORMULARIO COMPILATO AL SEGUENTE INDIRIZZO:

Segretariato alla Convenzione di Rotterdam
Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO)
Viale delle Terme di Caracalla
00100 Roma RM, ITALIA
Tel. +39 0657053441
Fax +39 0657056347
E-mail: pic@pic.int

O

Segretariato alla Convenzione di Rotterdam
Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP)
11-13, Chemin des Anémones
CH – 1219 Châtelaine, Ginevra, SVIZZERA
Tel. +41 229178177
Fax +41 229178082
E-mail: pic@pic.int